

Commissione V Bilancio
Senato della Repubblica

**Conversione in legge del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18:
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”**

26 marzo 2020

Egregi Senatori,

inviamo la presente memoria a nome della Federazione Nazionale degli ordini dei Chimici e dei Fisici (FNCF) quale organo sussidiario dello Stato ed aderente alla Rete delle Professioni Tecniche (RPT), per informare che è nostra intenzione contribuire per poter affrontare al meglio la grave emergenza sanitaria Covid-19, mantenendo e consolidando un costante rapporto per elaborare tutte le iniziative e proposte necessarie che consentano, al più presto, di far ripartire il nostro Paese sostenendo tutte le persone, il lavoro, le attività e provando a garantire ai nostri iscritti tutti gli strumenti necessari per superare questa grave fase di emergenza, che rischia di protrarsi a lungo.

La FNCF ritiene che, nella situazione di emergenza che attualmente interessa il Paese, la ricerca di soluzioni a favore delle attività di competenza dei Chimici e dei Fisici, debba comunque perseguire una logica di miglioramento generalizzato rispetto alle criticità riscontrate, evitando di generarne ulteriori.

Con queste intenzioni la scrivente Federazione propone misure di intervento specifiche per i Chimici ed i Fisici in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, oltre a quanto già condiviso e trasmesso alla vostra attenzione con il documento unitario RPT e CUP che propone misure in ambito fiscale, welfare e integrazione socio-sanitaria, prolungamento ammortizzatori sociali, potenziamento degli strumenti di liquidità per i liberi professionisti, strumenti per la piena ripresa di opere pubbliche immateriali e materiali.

Le proposte della FNCF sono dunque nella direzione di dare un contributo con il personale sanitario Chimico e Fisico al Servizio Sanitario Nazionale favorendo l'ingresso degli stessi in questo periodo di emergenza, in modo da supportare a pieno le necessità di far fronte a un numero esiguo di Chimici e Fisici nelle varie strutture ospedaliere.


Con l'occasione rammentiamo che l'emergenza epidemiologica evidenzia crescenti difficoltà operative per la gestione dei rifiuti e dei Dispositivi di protezione individuale (DPI) sia in ambito civile che produttivo e delle attività sanitarie. Da qui la disponibilità dei nostri professionisti sanitari Chimici e Fisici per la gestione di queste situazioni critiche che a breve rappresenteranno ulteriori emergenze. Ricordiamo in particolare il rischio della raccolta dei rifiuti prodotti da soggetti positivi al contagio, con i possibili riflessi in termini di tenuta della struttura delle filiere di raccolta sin qui sviluppate nel Paese, nonché delle infrastrutture di recupero e smaltimento ed eventualmente nella loro gestione transfrontaliera presso impianti localizzati in altri paesi UE, tenuto conto della difficoltà attuale del conferimento dei rifiuti in altri paesi UE visto i blocchi alle frontiere.

Siamo certi che il Parlamento vorrà prendere in considerazione le proposte emendative raccolte nella memoria e redatte già in formato utile per essere tempestivamente depositate.

Con i più distinti ossequi

Il Presidente

Dott.Chim. Orlandi Nausicaa



Proposta n.1

Proposta di emendamento all'articolo 2, comma 1 (Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute)

1. Tenuto conto della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti, anche al fine di adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato con durata non superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari, **3 dirigenti sanitari chimici, 3 dirigenti sanitari fisici** e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici periferici, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato

Relazione illustrativa dell'emendamento

La previsione richiesta si rende necessaria, in questo periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, in quanto la presenza di Chimici e Fisici con competenze specialistiche in ambito di controllo igienico-sanitario, monitoraggio analitico, organizzazione e programmazione di procedure di sanificazione, disinfezione e monitoraggio in ambito di strutture complesse come porti e aeroporti.

Proposta n.2

Proposta di emendamento all'articolo 10, comma 1 (Potenziamento delle risorse umane dell'INAIL)

1. Per le medesime finalità di cui al decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, anche quale soggetto attuatore degli interventi di protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, è autorizzato ad acquisire un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri, **10 chimici e fisici** con le medesime modalità di cui all'articolo 1 del predetto decreto legge, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Relazione illustrativa dell'emendamento

La previsione richiesta si rende necessaria alla luce del numero ridotto di professionisti sanitari Chimici e Fisici all'interno di INAIL, in particolare per le attività specifiche dagli stessi svolti in ambito di controlli, monitoraggi, aspetti chimico analitici, fisica medica, chimica clinica, chimica applicata alla medicina nucleare. Altresì si ritiene importante la presenza di un aumento di tali professionisti al fine di garantire idonee prassi di sanificazione, disinfezione, e monitoraggio nell'applicazione delle stesse anche in relazione a infortuni e/o malattie di tipo professionale.

In sostanza, la previsione richiesta si rende necessaria per consentire ai Chimici di essere inseriti nel Servizio Sanitario Nazionale e dare il loro contributo in questo particolare momento di emergenza da COVID-19 che necessita di professionisti sanitari con competenza in ambito chimico clinico, analitico, disinfezione, sanificazione, radioisotopi, chimica applicata alla medicina nucleare.

Proposta n.3

Proposta di emendamento all'articolo 13, comma 1 ed inserimento del comma 2 (Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 e successive modificazioni, è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza ~~corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza~~ alle regioni e Province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14.

2. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, limitatamente alla professione di Chimico, è concessa l'assunzione di dirigenti sanitari, anche qualora gli stessi non siano in possesso di scuola di specializzazione di area non medica.

Relazione illustrativa dell'emendamento

Visto il numero esiguo e la necessità di aumentare il personale sanitario Chimico all'interno delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, al fine di operare nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si rende necessario la previsione richiesta di inserimento del comma 2, che prevede di consentire a coloro che siano Chimici iscritti all'Albo di poter essere assunti in ambito sanitario anche se non hanno portato a termine e conseguito il Diploma di Scuola di Specializzazione di Area non medica.

Tale previsione si rende necessaria considerato che ad oggi il numero di Chimici che abbiano completato la Scuola di Specializzazione di Area non medica e che non siano già impiegati in strutture è veramente esiguo, in quanto le scuole di specializzazione attivate in accordo al D.I. 16.09.2016 non hanno ancora completato il ciclo di formazione quadriennale.

In sostanza, la previsione richiesta si rende necessaria per consentire ai Chimici di essere inseriti nel Servizio Sanitario Nazionale e dare il loro contributo in questo particolare momento di emergenza da COVID-19 che necessita di professionisti sanitari con competenza in ambito chimico clinico, analitico, disinfezione, sanificazione, radioisotopi, chimica applicata alla medicina nucleare.

La modifica di cui al comma 1 si rende necessaria per garantire l'accesso anche a coloro che provengono da Paesi non aventi un albo professionale.

Proposta n.4

Proposta di inserimento del comma 6 all'articolo 102 (Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie)

...omissis...

5. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT/2), (L/SNT/3) e (L/SNT/4), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016.

6. Limitatamente ai titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17 – fisica, LM 58 – scienze dell'universo, LM 44 – modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S – fisica, 66/S – scienze dell'universo e 50/S – modellistica matematico-fisica per l'ingegneria o del diploma di laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella classe L30 – scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche conseguito in base agli ordinamenti previgenti che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale prevista dal profilo della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell'albo dei chimici e dei fisici – settore fisica per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in attesa dell'adozione dello specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione.

Relazione illustrativa dell'emendamento

L'introduzione della disposizione richiesta ha la medesima finalità di quella del precedente comma 6 del decreto "Cura Italia" in fase di conversione, ovvero consentire in questa situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 l'accesso alla professione sanitaria di Fisico al fine dell'inserimento di fisici Servizio Sanitario Nazionale e contribuire alla gestione delle emergenze.

L'art. 8, comma 7, della legge n. 3 del 2018, in virtù della introduzione della professione sanitaria regolamentata di fisico mediante tale legge, prevede che fino all'adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione di fisico, nell'albo professionale dei chimici e dei fisici è istituito il settore «fisica», con relative sezioni, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3 del regolamento di cui al d.P.R. n. 328 del 2001. Con detta previsione, il legislatore ha, quindi, istituito un settore dell'albo professionale anche per la professione sanitaria che ne era priva e ha reso obbligatoria la relativa iscrizione per la nuova categoria professionale, che è divenuta indispensabile per l'esercizio della relativa attività professionale sanitaria.

Ad oggi, però, pur essendo stato istituito il detto settore nell'albo professionale, non è stato, ancora previsto ed indetto l'esame di Stato necessario per l'iscrizione al medesimo.

Quindi, tutti i professionisti che non risultino in possesso dei requisiti di cui alle disposizioni transitorie dell'art. 6 del decreto del Ministro della salute 23 marzo 2018, recante "Ordinamento della professione di chimico e fisico", pur avendo esercitato una professione sanitaria per diversi anni, sarebbero ancora impossibilitati ad esercitare la professione sanitaria di riferimento per carenza dell'iscrizione all'albo dei chimici e dei fisici – settore fisica, dovuta alla mancata adozione della normativa regolamentare di cui all'art. 8, comma 7, della legge n. 3 del 2018, nonostante siano decorsi già 24 mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima.

In sostanza, la previsione richiesta si rende necessaria per consentire a coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale precedentemente non regolamentata, quale era quella del fisico fino alla legge n. 3 del 2018, di regolarizzare la propria iscrizione all'albo professionale per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, così da poter essere operativi e dare il supporto al nostro Servizio Sanitario Nazionale.